



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5
Via Chiusi - 06129 PERUGIA Tel. 075/5057622 - Tel-Fax 075/5009013
e-mail pgic869001@istruzione.it – pgic869001@pec.istruzione.it
C.M. PGIC869001 C.F. 94160730548 C.U.U. (IPA) UFNFR9



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/04/2019 (verbale n. 25)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività dell'Organo di Garanzia di Istituto

Art. 1

È costituito presso l'Istituto Comprensivo Perugia 5, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Art. 2. COMPOSIZIONE

a. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- 2 docenti eletti dal Consiglio di Istituto (+ 1 supplente)
- 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto (+ 1 supplente)

b. Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

c. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Art. 3 -DURATA IN CARICA

a. L'organo di garanzia resta in carica un anno e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

b. L'elezione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 4 -COMPETENZE

Decide su:

- conflitti che insorgono all'interno della scuola in relazione all'applicazione del presente Regolamento;
- ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.

PGIC869001 - ALBO PRETORIO - 0000044 - 08/05/2019 - 02 - GIUNTA ES - U
PGIC869001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003360 - 08/05/2019 - A19 - Organi Collegiali - U

Art.5 -PROCEDURA IN CASO DI RICORSO

- a) Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- b) Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
- c) Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- d) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- e) Il Presidente convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro almeno 5 giorni dalla ricezione del ricorso; in caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- f) L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.
- g) L'organo si riunisce entro i tempi previsti e valuta il ricorso esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- h) Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che siano rappresentate tutte le componenti). Il membro impedito a intervenire deve comunicare al Dirigente Scolastico, a mezzo mail, tempestivamente e comunque prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- i) Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
- j) Ciascun membro, dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- k) I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
- l) Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- m) Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
- n) L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
- o) Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.
- p) L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.